

che in compra accettano, un tenimento  
di case con suo recinto, composto di una  
casa grande addetta a trappeto, formi-  
ta della due corrispondenti jole, di due tor-  
chi di ferro e di tutti gli attrezzi, che lo costi-  
tuiscono nelle condizioni in cui si trovano, di  
una casa con due cassette per riporsi olive, e  
per mettervi l'uva, contigua a detto trappeto,  
di una cavallerizza, di una camera a pianter-  
reno e dall'altra casa con suoi accessori, contenen-  
te camerino, granaio ed dispensa, e di una camera  
a piano piano, tutto incluso o niente escluso,  
per detto tenimento di case situate a Se-  
rasa Roma, via Mamuzza N. 16, confinante  
col recinto degli eredi di Paolo il Cappario a nord,  
con la via Mamuzza a sud, con case di Filippo  
Fronte fu Giuseppe, di Paolo Carullo fu Giuseppe,  
di Francesco Perrone fu Benedetto, di  
Giovanni Friso fu Pietro, di Vincenzo Fattia-  
no, quale marito di Friso Serafina, di Pe-  
rolo Giuseppe fu Ignazio ad est, con case di Ubal-  
do Albano Carmelo fu Onofrio e di Amari  
Perrone Giuseppe, fu Vincenzo ad ovest,  
notata nel catasto fabbricati di Sebera al  
l'art. 3187 sotto nome dei Sigg. Chiarenza Sal-

1811  
vatore e Calogero coll'imponibile la casa e il pia-  
no con piano uno e vani tre e piano terra va-  
no uno di L. 48, ed il trappeto con p. 1 e vano 1 di  
L. 50, totale L. 98, oggi tale partita trappeto al  
venditore Signor Sortino con volture e equi-  
ta quest'anno corrente.

Ed è propriamente quello detto tenimen-  
to di case con recinto che al Signor Sortino  
fu concesso in enfiteusi dai Sigg. Cav. Salva-  
tore e Calogero fratelli Chiarenza fu  
Michelangelo, in virtù d'atto del venti-  
tre Aprile mille novecento sei, rogato da  
me Notaro, registrato a Burgos il Nove  
Maggio successivo al N. 751.

Soggetto alla fondaria giusta sopra  
dichiarato imponibile e all'anno  
canone enfiteusico di L. 174, 50 (cento  
venti sette e centesimi cinquanta) do-  
vuto nel ventuno agosto di ogni anno  
ai detti Sigg. Salvatore e Calogero Chia-  
renza, quali popi, franchi d'eredità, i com-  
pratori Signori Romani si accettano  
e si obbligano pagare in quanto alla  
fondaria dal primo bimestre  
dell'anno prossimo venturo, ed in